

**REGOLAMENTO OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS**

LUNGOMARE DI GUALDO

Deliberazione di C.C. n. 13 del 22.04.2022

P R E M E S S A

Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, nonché i criteri tecnici e formali da rispettare per la collocazione di “dehors” a servizio degli esercizi commerciali siti sul Lungomare di Gualdo, al fine di potenziare le attività degli stessi con adeguati spazi all’aperto.

Il Regolamento, ispirato ai principi generali di riqualificazione formali e funzionali dell’ambiente cittadino, definisce pertanto le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors e le caratteristiche tipologiche ammesse, l’inserimento ambientale dei medesimi all’interno del territorio comunale, le procedure per il conseguimento della specifica concessione per l’occupazione di suolo pubblico.

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Descrizione degli elementi del dehors
- Art. 5 Richiesta di concessione occupazione suolo pubblico
- Art. 5 Istruttoria
- Art. 6 Rilascio della concessione
- Art. 7 Proroga e/o rinnovo della concessione
- Art. 8 Criteri generali di realizzazione dehors
- Art. 9 Lavori nel sito dei dehors
- Art. 10 Danni
- Art. 11 Tariffe e Canoni
- Art. 12 Effetti e durata della concessione
- Art. 13 Obblighi del titolare della concessione
- Art. 14 Revoca della concessione
- Art. 15 Sospensione temporanea
- Art. 16 Occupazioni abusive
- Art. 17 Controlli e sanzioni
- Art. 18 Rinvio ad altre norme
- Art. 19 Entrata in vigore

Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione temporanea del suolo pubblico del Lungomare di Gualdo per la collocazione di dehors, connessi ad attività commerciali, al fine di potenziarne la qualità con adeguati spazi per all'aperto.
2. L'obiettivo è quello di potenziare la qualità delle suindicate attività con adeguati spazi, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico e assicurando il corretto uso edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica.

Articolo 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:
DEHORS: struttura precaria e temporanea esterna costituita da elementi, mobili o smontabili e/o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che delimitano ed arredano lo spazio annesso ad uno degli esercizi indicati al comma 1, del precedente art. 1.

Gli elementi che compongono i dehors sono classificati come di seguito indicato:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine e simili;
- b) Espositori e similari;
- c) Pedane;
- d) Elementi di copertura;
- e) Elementi di delimitazione;
- f) Impianti di illuminazione e di riscaldamento;

SUOLO PUBBLICO: aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ed aree di proprietà privata, sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli soggetti.

CONCESSIONE: atto amministrativo con cui l'Amministrazione comunale consente al privato di occupare il suolo pubblico, al fine di collocarvi elementi di arredo urbano.

Articolo 3

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DEL DEHORS

1. Gli elementi costituenti i dehors sono quelli di seguito elencati e descritti:

A) Tavoli, sedie, espositori e simili

L'occupazione con tavoli e sedie, o mediante espositori, priva di copertura, costituisce la combinazione base degli elementi di un dehors e rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione o di semplice vendita all'aperto.

Le sedie, i tavoli, gli espositori e simili devono essere coordinati nei materiali, nello stile e nei colori con il contesto urbano.

Al fine di evitare che tavoli, sedie, espositori e altro fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata con elementi del tipo indicati di seguito alla lett. D).

B) Pedane

L'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa allo stato di fatto e di progetto, potrà essere pavimentata con pedana a raso o sopraelevata del tipo modulare, unicamente al fine di colmare i dislivelli di marciapiedi, di piani inclinati e non livellati o per eliminare le barriere architettoniche.

La pedana dovrà essere realizzata in legno, appoggiata semplicemente al suolo e di facile rimozione.

Al fine di non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale rimovibilità, non è consentito l'ancoraggio a terra delle pedane.

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire il defluire delle acque meteoriche nelle caditoie e nei chiusini presenti.

C) Elementi di copertura

La copertura dei dehors è consentita unicamente mediante l'uso di ombrelloni.

Per le coperture devono essere usati materiali tipo tessuti impermeabilizzati, con colori in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti.

La copertura dovrà avere forma regolare e medesimo colore e dovrà essere assicurata al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo o intralcio alle persone.

Gli ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie con struttura in legno lamellare o alluminio o metallo verniciato con un solo palo centrale o laterale.

Nel caso di ombrelloni disposti in serie, è consentito inserire un collegamento tra gli stessi, costituito da materiale impermeabile o simile, avente la funzione di raccolta delle acque piovane.

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area autorizzata.

Per ogni esercizio gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.

D) Elementi di delimitazione

Per delimitazione si intende qualsiasi elemento atto ad individuare gli spazi autorizzati, come individuati dalla planimetria allegata al presente regolamento, rispetto al restante suolo pubblico.

Tali elementi vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato e per garantire la sicurezza degli avventori o, semplicemente, a scopo ornamentale e devono essere di colori e materiali attinenti al contesto della zona circostante.

Tipologie di delimitazione:

- Vasi, fioriere e simili.
- Recinzioni quali cordoni, ringhiere, parapetti e simili.
- Elementi laterali di protezione.

La linea di delimitazione dell'area da occupare deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, uguali fra loro. Tutti gli elementi devono insistere all'interno dell'area concessa.

L'altezza massima delle recinzioni e delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora, non deve superare la misura di m. 1,50 al fine di non creare ostacolo alla visibilità.

Tutti gli appoggi al suolo dei suddetti elementi non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità della struttura.

E) Impianti di illuminazione e di riscaldamento

L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti. Gli apparecchi di riscaldamento devono essere a bassa dispersione di calore ed a basso consumo energetico, sostenuti da piantane mobili e integrati nella struttura. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, devono essere realizzati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

2. Tutti gli elementi sopra elencati, che costituiscono i dehors, devono avere carattere di provvisorietà e quindi smontabili e/o facilmente rimovibili, senza alcuna infissione al suolo, in modo tale da poter essere rimossi agevolmente, qualora l'Amministrazione comunale lo richieda, per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o per altre necessità di pubblico interesse.
3. La collocazione dei dehors come definiti nel presente regolamento, non ha natura edilizia in quanto non crea nuova volumetria con trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi e, pertanto è assoggettata a sola concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
4. L'installazione di tali strutture deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti, in conformità con quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dai Regolamenti Comunali in materia di tributi e canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 4
RICHIESTA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Il titolare dell'esercizio che intende collocare un dehors su suolo pubblico dovrà ottenere la preventiva concessione da parte del Comune, così come riportato nel "*Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2020
2. La domanda dovrà essere presentata con l'apposita modulistica che l'Amministrazione comunale renderà disponibile presso gli uffici del Settore Tributi e sul sito internet del Comune di San Vito Chietino, che dovrà contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, indirizzo pec, codice fiscale e/o partita IVA della persona fisica se trattasi di ditta individuale, o del legale rappresentante, se trattasi di società;
 - b) estremi del relativo titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività o dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - c) indicazione dell'ubicazione e superficie dello spazio da occupare, di cui si chiede la concessione, precisandone l'entità, espressa in metri quadrati e lineari;
 - d) durata e giorni dell'occupazione;
 - e) descrizione della struttura con cui si intende realizzare l'occupazione;
 - f) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità della concessione, tutti gli elementi costituenti il dehors e ricondurre in pristino l'originario precedente stato dei luoghi.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, a firma di tecnico abilitato, la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica e illustrativa degli elementi che verranno utilizzati per l'occupazione del suolo richiesto (tipologia, materiale, colore, delimitazioni perimetrali, ecc);
 - b) elaborati grafici di progetto (stralcio del foglio di mappa, stralcio P.R.G., elaborato planimetrico generale dello stato di fatto e di progetto);
 - c) fotografie (almeno n. 3) dell'area interessata, con riprese da diverse angolazioni.

Articolo 5
ISTRUTTORIA

1. La domanda tendente ad ottenere la concessione di suolo pubblico per la collocazione di dehors è assegnata al Settore Tributi, competente al rilascio della concessione, per l'istruttoria e la definizione del procedimento, che si conclude nel termine di 30 giorni.
2. L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare verifica la regolarità e la completezza degli atti; se necessario, invita il richiedente ad integrare e/o perfezionare la documentazione non oltre il termine di 10 giorni, decorso il quale, senza esito alcuno, la domanda si intende rigettata.

3. L'istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta l'acquisizione dei pareri di ogni eventuale Ufficio competente per materia.
4. Il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di concessione del suolo pubblico entro il termine di cui al precedente comma 1.

Articolo 6 **RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

1. In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata dal Responsabile del Settore con provvedimento motivato, previa comunicazione - nel secondo caso - di preavviso di rigetto a mezzo pec o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.
2. La concessione deve contenere, in particolare:
 - a) gli elementi di cui al precedente art. 3;
 - b) le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo, che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o regolamento;
 - c) la durata e le modalità di occupazione;
 - d) gli obblighi del concessionario, di cui al successivo art.13.
3. Resta fermo che l'occupazione richiesta potrà essere realizzata soltanto se provvista del necessario titolo concessorio.

Articolo 7 **PROROGA/RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. Per quanto concerne la proroga, il rinnovo o la modifica della concessione in atto, si fa riferimento a quanto previsto dal *"Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria"* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2020.

Articolo 8 **CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE DEI DEHORS**

1. L'occupazione di suolo con i "dehors" deve realizzarsi davanti all'esercizio del titolare, nell'area di pertinenza del locale, garantendo la maggiore attiguità possibile, come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento.
2. Gli elementi e le strutture che compongono i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture e gli elementi di delimitazione, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

3. La lunghezza massima del dehors dovrà essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà, possesso, detenzione.
4. Qualora il fronte dell'esercizio non consenta la realizzazione di un dehors di adeguate dimensioni, è ammessa, in tutto o in parte, la realizzazione dello stesso anche oltre gli assi dei muri di proprietà, previo formale assenso dei soggetti confinanti.

Articolo 9 LAVORI NEL SITO DEI DEHORS

1. Il suolo oggetto di occupazione dovrà essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozione a carico degli esercenti, nel caso in cui debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio o degli esercizi antistanti tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o di sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative.
2. In tal caso l'Ente dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione dovrà essere recapitata almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, salvo la necessità di effettuare lavori di comprovata urgenza;

Articolo 10 DANNI

1. Qualunque danno o incidente a persone e cose, causato sia dagli elementi costituenti il dehors che dalla mancata manutenzione e custodia degli stessi, sarà a totale carico dell'intestatario della concessione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle piante ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, all'esecuzione di specifici interventi di ripristino del suolo.

Articolo 11 TARIFFE E CANONI

1. Per l'occupazione stagionale è dovuto il pagamento del tributo comunale vigente, da versare secondo le modalità stabilite nel "*Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2020 e secondo le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 12
EFFETTI E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Gli effetti della concessione decorrono dalla data di inizio dell'occupazione indicata nella stessa.
2. La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.
3. La durata dell'occupazione non potrà superare il periodo determinato nel titolo concessorio rilasciato.
4. Alla scadenza della concessione, la rimozione della struttura dovrà avvenire entro il termine di validità indicato nella concessione stessa e, comunque, non oltre giorni tre dalla scadenza del titolo stesso, con il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.

Articolo 13
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia igienico-sanitaria, nonché le prescrizioni specifiche indicate nel titolo rilasciato.
2. In particolare, il titolare della concessione ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla manutenzione e al decoro della struttura, alla pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e rifiuti, mettendo a disposizione della clientela appositi contenitori per i rifiuti;
 - b) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi, ritenendo comunque esonerato il Comune da ogni qualsiasi responsabilità;
 - c) adempiere al pagamento degli oneri tariffari e concessori conseguenti all'occupazione del suolo, pena la revoca della concessione;
 - d) rimuovere alla scadenza della concessione la struttura, lasciando l'area in pristino stato e, in caso di danni di cui all'art. 10, comma 2, provvedere alla riparazione, a proprie cure e spese;
3. Durante le ore di chiusura dell'esercizio, gli arredi e le strutture che compongono i dehors non devono costituire elemento di degrado e di intralcio alla circolazione delle persone.

Articolo 14
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata, oltre che per il mancato rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 13, comma 2, lettere a), b), c), anche nei seguenti casi:

- a) qualora il dehors installato non sia conforme a quello autorizzato, così come accertato dal personale di Polizia Municipale addetto alla vigilanza e controllo;
- b) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- c) in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con provvedimento motivato dell'Amministrazione comunale.

Articolo 15 **SOSPENSIONE TEMPORANEA**

1. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione temporanea dell'occupazione autorizzata, il concessionario deve lasciare libera l'area occupata con il dehors su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'evento.
2. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale, con addebito delle relative spese.

Articolo 16 **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza titolo o quando lo stesso sia scaduto o revocato in linea con quanto descritto dal "*Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2020.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni effettuate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nella concessione e nel presente regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune potrà disporre la rimozione della struttura, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine non superiore a giorni cinque per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, per il tramite dei Servizi Tecnici Comunali, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. L'occupazione di fatto senza titolo è comunque assoggettata al pagamento di relativi tributi e oneri concessori, con l'applicazione di eventuali sanzioni, previsti nei vigenti Regolamenti comunali in materia.
5. Il pagamento di tributi e oneri concessori previsti e delle eventuali sanzioni, non sana l'irregolarità dell'occupazione.
6. L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Articolo 17
CONTROLLI E SANZIONI

1. Le operazioni di vigilanza e controllo per il rispetto delle disposizioni dettate dal presente regolamento sono effettuate dal Corpo di Polizia Municipale.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate specificatamente dal Codice della Strada o da altre leggi e regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 18
RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.
2. Eventuali norme statali o regionali in materia, emanate successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento si intenderanno automaticamente applicabili, anche nelle more di recepimento da parte dell'Ente.

Articolo 19
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, entra in vigore una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione.